

CAMERA PENALE DI SIENA E MONTEPULCIANO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 420-QUATER C.P.P.

Gli interrogativi che mi sono sorti durante la predisposizione della strategia difensiva nei confronti di un mio assistito, difeso d'ufficio e di fatto irreperibile, mi inducono a prospettare la necessità (in funzione del recupero del diritto di ogni imputato al proscioglimento nel merito) di una modifica normativa della disciplina tracciata dall'attuale art. 420-*quater* c.p.p., relativo alla declaratoria della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

Onde far comprendere da dove nasce l'esigenza di una tale revisione, non posso che ripercorrere le cadenze del procedimento nel cui contesto l'imputato da me difeso subirà – non essendo ragionevolmente ravvisabile alcun altro esito – la violazione di quel diritto al proscioglimento nel merito che riceve invece tutela codicistica in altri segmenti processuali. Nella vicenda in questione, l'attività difensiva ha avuto la sua prima estrinsecazione nella predisposizione di un riesame cautelare (avverso la convalida di un decreto di perquisizione) funzionale ad ottenere una declaratoria d'illegittimità della perquisizione, suscettibile di ripercuotersi nel merito dell'imputazione (art. 337 c.p.) sotto il profilo della punibilità della condotta *ex art. 393-bis* c.p. Il Tribunale del Riesame, accogliendo l'impugnativa, accertava l'illegittimità della perquisizione, per l'effetto annullando il relativo decreto di convalida. Le indagini esitavano poi nell'emissione di decreto penale di condanna che, nella prospettiva di poter ottenere un proscioglimento nel merito (invocando appunto la causa di non punibilità di cui all'art. 393-*bis* c.p.), veniva opposto, senza opzione per riti alternativi stante l'irreperibilità dell'imputato. Ma proprio la sequenza procedimentale decreto penale di condanna – opposizione – giudizio immediato, nell'irreperibilità dell'imputato, rende impossibile il proscioglimento nel merito.

Nonostante la stravaganza del caso di specie – in cui si arriva a processo senza che all'imputato sia stato ritualmente notificato il decreto penale di condanna, prima ancora del decreto di citazione a giudizio immediato – il problema che qui si pone attiene all'impossibilità, per il giudice, di pronunciare il proscioglimento immediato *ex art. 129* c.p.p. (nonostante la sussistenza di tutti gli elementi volti a formulare una ragionevole prognosi di proscioglimento) *prima* della pronuncia della sentenza di non doversi procedere per irreperibilità, facoltà che gli era invece concessa a tenore della previgente formulazione della stessa norma di cui all'art. 420-*quater* c.p.p.¹ e che, a tenore dello stesso art. 129 c.p.p., sarebbe oggetto di declaratoria obbligatoria “in ogni stato e grado del processo”.

¹ Il cui comma secondo prevedeva appunto che «quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'art. 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente (...)».

CAMERA PENALE DI SIENA E MONTEPULCIANO



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

La mancata riproposizione del preventivo vaglio *ex art. 129* da parte del giudice che svolga il controllo sulla regolare instaurazione del contraddittorio è ancor più insidiosa laddove si consideri la suscettibilità di stabilizzazione della pronuncia d'irreperibilità, oggi costituita da una sentenza, ai sensi del comma 6 dell'art. 420-*quater* c.p.p. Tale ultima disposizione sancisce l'irrevocabilità della sentenza per decorso del tempo, rievocando perciò – oltre a farne parametro di calcolo – la disciplina della prescrizione, istituto che, proprio nel contesto dell'art. 129 c.p.p., costituisce il termine recessivo del bilanciamento operato col proscioglimento più ampiamente liberatorio.

Va inoltre rilevato che il vaglio preventivo *ex art. 129* c.p.p. nel contesto del controllo sulla regolare costituzione delle parti apparirebbe strettamente collegato agli esiti cui la relativa disciplina può condurre; non potendo perciò incontrare il limite implicitamente – o meglio giurisprudenzialmente – tracciato dall'art. 469 c.p.p. (rilevante nel caso peculiare oggetto della presente riflessione, in cui si fa luogo alla disciplina del giudizio immediato quale conseguenza dell'opposizione a decreto penale di condanna), ovvero sia la limitazione della portata della declaratoria anticipata, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, alle cause di matrice esclusivamente “processuale”: limitazione che la giurisprudenza ricollega, appunto, all'ineluttabilità della celebrazione del dibattimento, nel presupposto che esso costituisca scelta di consapevole strategia difensiva dell'imputato (e non necessitata dall'unilateralità della condanna per decreto) e miglior sede per l'accertamento di cause di proscioglimento di merito.

Sebbene perciò sia indubbio il progresso compiuto con la nuova disciplina sull'assenza in relazione alle garanzie partecipative del procedimento, tale progresso è pagato al prezzo dell'impossibilità – in ipotesi anche definitiva – di ottenere un proscioglimento nel merito laddove tale partecipazione non si concretizzi mai: il che si traduce in un'inaccettabile compromissione (oltre che della funzione difensiva che quel risultato avrebbe conseguito ma non può vedere dichiarato) anche e soprattutto della presunzione d'innocenza di cui l'art. 129 c.p.p. costituisce emanazione.

La presente riflessione pertanto intende suscitare: sulla opportunità, nel caso in cui venga mantenuta nel progetto di codice una disciplina sull'assenza culminante con sentenza di improcedibilità, di reintrodurre un vaglio preliminare, ad essa connaturale ed insuscettibile di limitazioni, sulla pronunziabilità del proscioglimento anticipato di merito *ex art. 129* c.p.p.

Avv. Silvia Rossi Valenti